

## Asilo politico, rifugiati e richiedenti asilo

Il diritto d'asilo, dalle radici antiche, ha rivestito particolari connotazioni nel corso dei secoli. In Italia, prima dell'emigrazione di massa, furono gli esuli politici a recarsi all'estero: Mazzini in Gran Bretagna e Garibaldi in diversi paesi. Durante il fascismo esuli illustri furono Toscanini e don Sturzo. Attualmente, l'ordinamento nazionale (art. 10 della Costituzione italiana) e quello internazionale concepiscono l'asilo come una forma di protezione da assicurare a una persona che si troverebbe in pericolo qualora facesse ritorno nel suo paese (principio del *non refoulement* - non respingimento).

Nell'immediato Dopoguerra, in un'Europa ridotta in macerie dal secondo conflitto mondiale, divisa in blocchi e attraversata da consistenti flussi di sfollati, è stata la Convenzione di Ginevra (1951) a definire il diritto d'asilo, cui è seguito il Protocollo di New York (1967). Sulla base di questi documenti, lo status di **rifugiato**, e il relativo diritto d'**asilo**, è riconosciuto alla persona che si trovi al di fuori del proprio paese di cittadinanza o di residenza e che abbia fondato e provato motivo di ritenere che, in caso di ritorno in patria, potrebbe essere "oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o per le sue opinioni politiche".

Queste disposizioni internazionali hanno trovato un complemento, nell'ambito dell'UE, nel Regolamento 343/2003 CE, noto come Regolamento di Dublino, nel quale vengono stabiliti i criteri e le procedure per determinare lo Stato membro competente all'esame delle domande d'asilo (che rientrano tra quelle di protezione internazionale), presentate da cittadini di paesi terzi o da apolidi. Vige il principio che le domande debbano essere esaminate da un solo Stato, quello al quale la domanda è stata presentata la prima volta o in cui per la prima volta ha messo piede il richiedente.

Secondo il Regolamento di Dublino (art. 9, 5) "Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato", a meno che la frode sia avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto. Nel 2010, nei 27 Stati dell'UE sono state presentate 258mila domande d'asilo (sono aumentate in Germania, Belgio e Svizzera), ma solo 55mila richiedenti asilo hanno ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione (internazionale, sussidiaria, o umanitaria) in prima istanza; in poco più della metà dei casi si è trattato dello status di rifugiato (27mila).

In Italia nel 2010 sono state circa 10mila le domande d'asilo (un terzo rispetto alle 30mila del 2008 e poco più della metà rispetto alle 18mila nel 2009). I principali paesi di provenienza dei richiedenti sono stati: Nigeria, Pakistan, Turchia, Afghanistan e Serbia (incluso Kosovo). Le richieste di russi, iracheni e somali non sono state così numerose come a livello europeo. Tuttavia nel 2011, a seguito degli eventi connessi alla "Primavera araba" del Nord Africa, le domande sono sensibilmente aumentate. *[Tratta da Comunicare l'immigrazione]*